



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli
Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

25/2014

Febbraio/10/2014 (*)

Napoli 19 Febbraio 2014

L'Agente della riscossione mette in campo una buona opportunità per saldare ed estinguere i debiti attraverso una definizione agevolata di tutte le somme iscritte a ruolo fino al 31 ottobre 2013.

Il suddetto vantaggio, offerto dalla normativa introdotta dall'art. 1, commi da 618 a 624, della legge 147/2013 (cd: legge di stabilità), prevede che i contribuenti interessati possano pagare in un'unica soluzione, entro il prossimo 28 febbraio 2014, le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi che sono stati affidati dall'Ente creditore (Uffici statali, Agenzie fiscali, Regioni, Province e Comuni) a Equitalia, ad esclusione delle somme dovute a titolo di interessi di mora e per ritardata iscrizione a ruolo.

L'art. 1, commi da 618 a 624 della Legge n. 147/2013 (cd: Legge di stabilità) ha introdotto la possibilità per i contribuenti debitori verso l'Agente della riscossione di sanare i carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013.

La definizione agevolata riguarda anche gli avvisi di accertamento esecutivi che sono stati affidati a Equitalia per la riscossione sempre entro la suddetta data.

Numerosi i dubbi interpretativi sorti all'indomani dell'approvazione della normativa in esame, soprattutto in merito all'individuazione dei ruoli definibili.

Importanti chiarimenti in tal senso sono stati forniti da Equitalia nella circolare n. 37 del 20 gennaio 2014.

Di seguito una panoramica generale della definizione agevolata in esame.

OGGETTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Per capire se i tributi inseriti nelle cartelle/avvisi rientrano nella definizione agevolata ***i contribuenti devono prendere visione della propria situazione debitoria e verificare, innanzitutto, la data in cui le somme dovute sono state affidate all'agente della riscossione e il tipo di atto ricevuto.***

Queste ***informazioni possono essere assunte dal contribuente attraverso la consultazione del proprio estratto di ruolo*** che si può chiedere agli sportelli di Equitalia, in quanto non si prevede:

- ***né l'invio di alcun avviso da parte dell'Agente della riscossione al contribuente/debitore che, quindi, dovrà verificare e valutare la possibilità di sanare la propria posizione;***
- ***né si prevede una sospensione dei termini di impugnazione in caso di contenzioso in corso.***

Nel caso in cui l'estratto di ruolo nulla dica circa la data di presa in carico delle somme, occorrerà che il contribuente si rivolga direttamente a un funzionario incaricato.

Comunque, **risultano essere oggetto della definizione agevolata** i ruoli emessi da "***uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni***" affidati all'Agente della riscossione **entro la data del 31 ottobre 2013**, limitatamente a:

- ***l'intero importo originariamente iscritto a ruolo (oppure la parte residua);***
- ***le sanzioni;***
- ***l'aggio a favore dell'Agente della riscossione, ex art. 17, D.Lgs. n. 112/99;***
- ***le eventuali spese per procedure esecutive/cautelari attivate dall'Agente della riscossione.***

Esclusi dalla definizione agevolata risultano essere invece:

- **gli interessi dovuti dal contribuente per ritardata iscrizione a ruolo, ex art. 20, DPR n. 602/73;**
- **gli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73.**

Orbene, ciò premesso, si analizzano di seguito quali siano le somme interessate e quali invece risultano essere escluse dalla definizione agevolata in esame.

SOMME INTERESSATE

La definizione agevolata riguarda le somme di cui alle cartelle esattoriali e avvisi di accertamento esecutivi, emessi per i tributi di competenza degli uffici statali (quali Ministeri e Prefetture), delle agenzie fiscali (Entrate, Territorio, Demanio, Dogane e Monopoli) e enti locali (Regioni, Province e Comuni).

Pertanto, dovrebbero rientrare:

- **i ruoli ordinari;**
- **i ruoli straordinari (formati quando vi è fondato pericolo per la riscossione del credito erariale ex art. 15-bis D.P.R. 602/1973);**
- **i ruoli definitivi.**

Non è chiaro se sia possibile definire anche i ruoli provvisori, emessi in pendenza di ricorso contro l'avviso di accertamento.

Il beneficio si applica anche in riferimento a somme oggetto di rateizzazioni, sospensioni giudiziali o altre situazioni particolari.

La definizione agevolata potrà riguardare anche **debiti di natura non tributaria** come, ad esempio, canoni, multe per infrazioni al Codice della strada e risarcimenti.

Equitalia, nella propria circolare esplicativa ha, però, precisato che **non possono essere considerate entrate tributarie** le "maggiorazioni" ex art. 27, comma 6, Legge n. 689/81, "conseguenti all'irrogazione, da parte degli organi accertatori dei comuni, di sanzioni amministrative a seguito di violazioni al codice della strada".

SOMME ESCLUSE

Risultano **escluse** dalla definizione agevolata:

- **le somme dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti;**
- **i contributi Inps e Inail;**
- **i tributi locali non riscossi da Equitalia e le richieste di pagamento di enti diversi da quelli ammessi;**
- **le somme connesse alle riscossioni attuate mediante ingiunzione fiscale.**

Si segnala che per verificare l'elenco delle somme escluse basta andare sul sito **www.gruppoequititalia.it**.

PROCEDURA DEFINIZIONE: QUANDO, DOVE E COME PAGARE

Ai sensi del comma 620 dell'art.1 della legge di stabilità, il contribuente/debitore al fine di aderire alla definizione agevolata in esame **deve effettuare il versamento dell'importo dovuto in unica soluzione entro il 28.2.2014.**

Al fine di consentire il versamento entro la suddetta data, **"la riscossione resta sospesa fino al 15 marzo 2014. Per il corrispondente periodo, sono sospesi i termini di prescrizione"**.

Di conseguenza, risultano essere illegittimi gli eventuali atti di riscossione posti in essere dall'1.1 al 15/03/2014 relativi a debiti del contribuente definibili mediante la disciplina in commento.

Entro il 30 giugno 2014, Equitalia provvederà ad inviare, per posta ordinaria, **una comunicazione di avvenuta estinzione del debito ai contribuenti che avranno pagato nei termini previsti.**

Sempre entro la data suddetta, al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, **Equitalia provvederà a trasmettere in via telematica, a ciascun ente interessato, l'elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto** e dei codici tributo per i quali è intervenuto il pagamento.

Il versamento può essere effettuato presso tutti gli sportelli Equitalia e negli uffici postali tramite bollettino F35, indicando il codice fiscale

dell'interessato per ognuna delle cartelle o avvisi che si vuole pagare in forma agevolata.

Nel campo "eseguito da" deve essere obbligatoriamente apposta la dicitura **"Definizione Ruoli - L.S. 2014"**.

Il contribuente, che **già ha ottenuto un piano di rateazione del ruolo**, può rimodulare lo stesso **effettuando il pagamento solo presso l'Agente della riscossione della parte residua**. In tal caso, "nel computo delle somme dovute non dovranno, naturalmente, essere considerati gli importi relativi al carico residuo degli interessi di dilazione.

In conclusione, l'adesione a questa procedura di definizione agevolata evita al contribuente/debitore unicamente il pagamento degli interessi e non prevede la possibilità di un pagamento rateale, essendo necessario effettuare il pagamento in un'unica soluzione.

Per quanto sopra, è facile comprendere che essa possa risultare poco utilizzabile e appetibile da parte dei contribuenti, in quanto può risultare alquanto gravoso sostenere un esborso monetario in un'unica soluzione.

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio**

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC